

Approvato con delib. C.C. n. 99 del 20/11/1998 - Modificato con delib. C.C. n. 55 del 30/06/1999
Modificato con delib. C.C. n. 10 del 23/03/2000 - Modificato con delib. C.C. n. 21 del 25/05/2000
Modificato con delib. C.C. n. 42 del 27/07/2000 - Modificato con delib. C.C. n. 108 del 27/11/2001
Modificato con delib. C.C. n. 17 del 20/03/2007 - Modificato con delib. C.C. n. 5 del 24/02/2010
Modificato con delib. C.C. n. 93 del 22/12/2010 - Modificato con delib. C.C. n. 91 del 28/11/2013
Modificato con delib. C.C. n. 20 del 03/04/2014 - Modificato con delib. C.C. n. 53 del 23/07/2014
Modificato con delib. C.C. n. 14 del 31/03/2015 - Modificato con delib. C.C. n. 34 del 20/07/2015
Modificato con delib. C.C. n. 76 del 30/12/2016 - Modificato con delib. C.C. n. 11 del 06/04/2017



COMUNE DI ANDORA

PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO

PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone patrimoniale nel Comune di Andora, conformemente ai

principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art. 63 del Decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

ART. 2 - DEFINIZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

ART. 3 - AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE

1. È fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, come definito al precedente art. 2, senza specifica autorizzazione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta dell'interessato.

2. Le occupazioni occasionali di cui all'art. 10 del presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente ufficio comunale, da parte dell'interessato. Detta comunicazione, salva l'ipotesi di cui all'art. 4, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno due giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.

3. È facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

4. Nei casi in cui l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico interessi anche il rilascio di un'autorizzazione di manomissione del suolo pubblico l'autorizzazione all'occupazione verrà rilasciata dal settore Servizi Tecnologici mediante il rilascio di un'unica autorizzazione per la manomissione e per l'occupazione del suolo pubblico. Il rilascio di tale autorizzazione dovrà comprendere quanto dettato dal presente regolamento.

ART. 4 - OCCUPAZIONI DI URGENZA

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata almeno alla contestuale comunicazione, anche verbale, al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni, riscuotendo direttamente gli eventuali diritti di sopralluogo. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto al successivo comma. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

2. Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Municipale, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che in caso di occupazione d'urgenza il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestualmente alla presentazione della domanda presso il Servizio concedente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.

ART. 5 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, come definito al precedente art. 2, deve rivolgere apposita domanda al Comune. La domanda, redatta in carta legale, va consegnata all'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione, almeno 60 giorni liberi prima dell'inizio dell'occupazione richiesta per le occupazioni permanenti, mentre per le occupazioni temporanee l'inoltro deve avvenire almeno 30 giorni liberi prima dell'inizio dell'occupazione richiesta.

2. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
- c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
- d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
- e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.

3. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

4. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

5. Ad integrazione dell'iter amministrativo del rilascio della concessione o dell'autorizzazione richiesta, l'ufficio competente, esaminata positivamente la domanda, ne dà notizia al richiedente comunicando altresì l'importo del canone affinché l'interessato provveda al versamento.

ART. 6 - RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE

1. L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata l'autorizzazione. Gli atti suindicati sono rilasciati entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, per quanto concerne le occupazioni permanenti, ed entro 30 giorni dalla richiesta per le occupazioni temporanee.

2. Ogni atto di concessione o di autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al capo 2° del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche dell'autorizzazione.

3. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 10;

b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

c) con l'obbligo del titolare dell'autorizzazione di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente ufficio comunale;

d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio dell'atto autorizzatorio.

4. Resta a carico del titolare della concessione o dell'autorizzazione ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della autorizzazione.

5. Al termine del periodo di consentita occupazione, qualora la stessa non venga rinnovata a seguito di richiesta di proroga, il titolare della concessione o dell'autorizzazione avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessione in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

6. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

6bis. Nei casi in cui l'occupazione insista su aree di sosta a margine della carreggiata con conseguente eliminazione di posti auto, viene adottato automaticamente "divieto di sosta e fermata" in corrispondenza dell'occupazione stessa. I concessionari in questo caso hanno l'obbligo di posa e cura di adeguata segnaletica. Sono consentite specifiche deroghe solo su espressa richiesta e qualora le condizioni geometriche della strada lo consentano.

7. Costituiscono pregiudiziale, causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione e fino alla completa estinzione:

- a) l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario;
- b) la sussistenza di liti pendenti con la Civica Amministrazione;
- c) il mancato adempimento dell'obbligo di versamento del canone conseguentemente alla comunicazione di cui al comma 5 dell'art. 5.

8. In caso di denegato rilascio della concessione o dell'autorizzazione, deve essere comunicato al richiedente il motivato provvedimento di diniego.

ART. 7 - DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Le occupazioni sono distinte in permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente all'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.

CAPO II

PRESCRIZIONI TECNICHE

ART 8 - ESECUZIONE DI LAVORI E DI OPERE

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di autorizzazione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.

2. Qualora siano previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione all'occupazione è sempre subordinata alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

ART. 9 - RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 32 del presente Regolamento e fuori dai casi previsti dall'articolo 20 del vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

ART. 10 - OCCUPAZIONI OCCASIONALI

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabattelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi (mc.), e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché non abbiano durata superiore a 6 ore e ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. e) ed h) del presente regolamento, salvo che per le stesse sia data comunicazione alla Sezione della Polizia Municipale territorialmente competente, come previsto dal precedente art. 3.

ART. 11 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il titolare della concessione o dell'autorizzazione ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico o copia autentica degli stessi.

3. È pure fatto obbligo al titolare della concessione o dell'autorizzazione di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dal competente ufficio comunale, il titolare dell'autorizzazione è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

5. Solo nelle ipotesi in cui l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico è rilasciata in occasione di manifestazioni, sagre ed eventi del tempo libero, il titolare dell'autorizzazione può consentire a terzi di occupare il suolo pubblico oggetto dell'autorizzazione purché si tratti di attività strettamente connesse all'evento e per cui l'autorizzazione stessa è stata rilasciata senza percepire a tal fine alcun compenso.

ART 12 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause della decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

- a) le reiterate violazioni, da parte del titolare della concessione o dell'autorizzazione o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
- c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
- d) la mancata occupazione del suolo oggetto della concessione o dell'autorizzazione senza comprovato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
- e) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del titolare dell'autorizzazione.

2. La casistica suindicata s'intende applicabile alla fattispecie di natura commerciale, fatta salva in questo contesto la prevalenza della normativa del regime autorizzativo in capo al titolare della concessione o dell'autorizzazione.

ART. 13 - REVOCA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La concessione o l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. E' comunque dovuta la restituzione senza interessi del canone pagato in anticipo.

ART. 14 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione ha l'onere di presentare almeno 10 giorni prima della scadenza, domanda di proroga contenente, oltre a quanto previsto dall'art. 5, la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione, gli estremi dell'autorizzazione originaria e copia delle ricevute di pagamento relative.

3. Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, è necessaria la presentazione di un'istanza di rilascio di una nuova autorizzazione.

4. In ogni caso non è possibile assentire più di due proroghe e per un periodo complessivamente non superiore ad un anno ininterrotto, compresa la durata dell'autorizzazione originaria.

5. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del titolare dell'autorizzazione, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo fino alla completa estinzione del relativo debito.

CAPO III

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

ART. 15 - OCCUPAZIONE DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI AL SUOLO PUBBLICO

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere l'autorizzazione comunale. Per gli addobbi, i festoni, le luminarie, gli striscioni e simili si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori ecc.

ART. 16 - OCCUPAZIONI CON TENDE PARASOLE, FARETTI, VETRINETTE

1. Per ottenere l'assenso alle occupazioni realizzate a mezzo di tende parasole, faretti, vetrinette si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

2. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dell'arredo urbano, l'autorità competente può disporre la sostituzione delle strutture costituenti queste occupazioni ove non siano mantenute in buono stato.

ART. 17 - OCCUPAZIONI CON GRIGLIE ED INTERCAPEDINI

1. Le occupazioni del suolo realizzate mediante griglie, intercapedini e simili sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

ART. 18 - PASSI CARRABILI

1. L'autorizzazione per l'apertura di un passo carrabile è disciplinata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e del suo regolamento di esecuzione (artt. 44 e segg. D.P.R. 16.12.1992, n. 495, così come modificati dall'art. 36 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610), nonché dalle altre norme regolamentari vigenti nel territorio del Comune.

2. Il canone è quantificato ai sensi dell'art. 33 del presente regolamento.

ART. 19 - MESTIERI GIROVAGHI ED ARTISTICI

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

ART. 20 - BANCHETTI PER RACCOLTA FIRME, DISTRIBUZIONE MATERIALE, LOTTERIE

1. Le occupazioni realizzate da associazioni ed enti legalmente riconosciuti e non lucrativi mediante banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata non superiore a 15 (quindici) giorni sono subordinate alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune, fatto salvo quanto prescritto al comma 3). Detta comunicazione va effettuata non meno di due giorni prima dell'occupazione, che deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, e purché vengano corrisposti contestualmente gli importi della tariffa e seguite le prescrizioni che verranno indicate dal Comando Polizia Municipale.

2. Le suddette disposizioni non si applicano ai banchetti per la vendita di biglietti delle lotterie che dovranno comunque essere collocati sempre nel rispetto delle prescrizioni più generali legate al nullavolta sotto il profilo del decoro e/o della viabilità.

3. È in facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

ART. 21 - PARCHEGGI DI AUTOVETTURE PRIVATE

1. L'occupazione delle aree scoperte destinate a parcheggi a pagamento s'intende a carattere permanente stante la continuativa disponibilità dell'area.

2. La disciplina prevista dal presente articolo si applica anche alle aree oggetto di concessione pluriennale del Comune di Andora a favore di privati concessionari e gestori del parcheggio, previo esperimento di pubblica gara, ovvero mediante trattativa privata.

ART. 22 - PARCHEGGI DI AUTOVETTURE AD USO PUBBLICO (TAXI)

1. Per quanto concerne le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

ART. 23 - CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

1. È vietato occupare il suolo pubblico, come definito al precedente art. 2, con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva autorizzazione del Comune.

2. Le istanze per ottenere il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni per l'installazione di tavolini, piante, esposizione di merci e manifestazioni varie devono essere inoltrate, pena il rigetto della domanda, per le occupazioni permanenti almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta e per le occupazioni temporanee almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta.

3. soppresso

4. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 10 (dieci) minuti. Per quanto concerne le fiere, i mercati e altre forme di commercio su aree pubbliche, si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

5. Per la disciplina delle modalità di occupazione a mezzo di chioschi ed altre strutture destinate allo svolgimento del commercio in sede fissa si rinvia ai vigenti Regolamenti di Edilizia Comunale, Igiene, Mercati.

6. Si applicano alle attività di spettacolo viaggiante le disposizioni di legge e regolamentari specifiche.

7. Mercati coperti. Si applicano nella fattispecie le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti, salvo quanto previsto all'art. 24.

8. Le concessioni ed autorizzazioni ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene, il rispetto del verde, l'arredo urbano e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale.

9. È in facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

10. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni od autorizzazioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei tributi, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione del relativo debito.

ART. 24 - MERCATI

1. La concessione per l'occupazione di aree pubbliche comprese fra quelle di cui all'art. 2 destinate all'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio per uno o più giorni della settimana, è rilasciata in presenza dell'autorizzazione commerciale di cui all'art. 28, primo comma, lett. a), del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114.

2. La concessione del posteggio è accordata per la durata di 10 anni, in conformità a quanto disposto dall'art. 28, primo comma, lett. a), del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114.

3. L'ubicazione e l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'attività commerciale, le modalità di assegnazione dei posteggi e la loro superficie sono stabilite dal Comune conformemente a quanto disposto dal Titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, in base alle disposizioni emanate dalla Regione.

4. Il canone è dovuto dal concessionario per tutti i giorni di mercato, compresi quelli nei quali il posteggio non fosse eventualmente occupato di fatto dal medesimo concessionario.

5. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, ai sensi all'art. 28, comma 11, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nello stesso mercato.

6. Per tali occupazioni è dovuto un canone fisso giornaliero. Il pagamento dell'importo dovuto è effettuato mediante versamento diretto all'incaricato di Polizia Municipale, che ne rilascia quietanza.

ART. 25 - FIERE

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici in occasione di fiere sono consentite in conformità a quanto disposto dal Titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, dalla normativa regionale e dalle altre disposizioni vigenti.

2. Per la determinazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al presente articolo si applica la tariffa di cui all'art. 34.

3. Per il pagamento del canone si applicano le disposizioni di cui all'art. 29, comma 3. A tal fine il competente ufficio comunale comunica l'accoglimento dell'istanza allegando il bollettino di conto corrente postale per l'effettuazione del versamento e l'avvenuto pagamento anticipato legittima il richiedente ad effettuare l'occupazione, senza obbligo per il competente ufficio comunale di procedere al rilascio dell'autorizzazione.

ART. 26 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

1. Per le occupazioni realizzate da distributori di carburante, la tariffa è riferita a quelli muniti di uno o più serbatoi sotterranei di capacità non superiore a litri 10.000. Se

il serbatoio è di capacità maggiore, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione superiore.

2. È ammessa tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

3. La tariffa di cui al presente articolo è riferita alle occupazioni effettuate con colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua, dell'aria compressa e relativi serbatoi sotterranei e per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a 4 metri quadrati.

4. Le occupazioni eccedenti la superficie di 4 metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggette alla tariffa di occupazione permanente di cui al successivo art. 33.

TITOLO II

DISCIPLINA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 27 - ISTITUZIONE DEL CANONE

1. Il Comune di Andora, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D.Lgs. 446/1997, assoggetta a far tempo dall'1.1.1999 l'occupazione sia permanente che temporanea del suolo pubblico, come definito all'art. 2 del presente regolamento, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o di autorizzazione secondo le norme del presente regolamento.

ART. 27 BIS - RISCOSSIONE

1. Il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico, finanziario, funzionale e organizzativo può affidare, anche disgiuntamente, il servizio di liquidazione, di accertamento e di riscossione del canone nelle forme previste dall'art.52 del D.Lgs. 15/12/1997 n.446.

2. La gestione dell'entrata, qualunque sia la forma prescelta dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento e dal D.Lgs. 15/12/1997 n.446.

ART. 28 - CRITERI DI IMPOSIZIONE

1. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile, con riferimento all'anno solare; per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione alle ore ed ai giorni.

2. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in n. 3 categorie cui vanno riferite le singole strade. L'elenco della predetta classificazione è riportato in allegato quale parte integrante del presente regolamento.

3. Il canone è commisurato all'effettiva superficie espressa in metri quadrati. Le frazioni inferiori al metro quadrato sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

4. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di riferimento, di misura inferiore al metro quadrato, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.

5. Le occupazioni il cui importo dovuto risulti inferiore a €. 5,16 sono soggette al pagamento di un canone fisso stabilito in €. 5,16.

6. Le occupazioni, sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del dieci per cento (10%) per la parte eccedente i mille metri quadrati (1000 mq.). Inoltre per le occupazioni con attrazioni e spettacoli viaggianti, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq. e del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq.

ART. 29 - VERSAMENTO DEL CANONE

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato, successivamente al primo anno di occupazione, in autoliquidazione dal titolare della concessione indipendentemente dal ricevimento di eventuale richiesta del Comune, in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora il canone da pagare ecceda l'importo di € 516,46 (cinquecentosedici, quarantasei), è data alternativamente facoltà al titolare dell'autorizzazione di effettuare il versamento in quattro rate trimestrali di eguale entità aventi rispettiva scadenza al 31 gennaio - 30 aprile - 31 luglio - 31 ottobre.

1bis. Per le occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi e/o da aziende esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è versato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente intestato al Comune, recante quale causale la dicitura "canone OSAP ex art. 63 - D.Lgs. n. 446/1997" ed il relativo importo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Per le nuove occupazioni permanenti il canone deve essere versato, a cura del titolare dell'autorizzazione, a seguito della comunicazione di cui all'art. 5, comma 5 del presente regolamento.

3. Il canone per le occupazioni temporanee va versato prima dell'inizio delle occupazioni medesime, secondo quanto disposto dagli articoli 5 e 6 del regolamento.

4. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicata un'indennità di mora semestrale pari al saggio legale di interesse vigente.

5. Il canone è dovuto annualmente in carenza di denuncia modificativa di parte ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Per il caso di subentro nell'attività commerciale in corso d'anno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. Il subentrante è comunque tenuto a presentare la domanda di occupazione secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 5 del regolamento allegando altresì la relativa documentazione. In questo caso, ove l'importo del canone non sia ancora stato versato al Comune in tutto od in parte, il subentrato ed il subentrante sono obbligati in solido tra loro per tutti gli importi non ancora corrisposti relativi all'anno di subentro ed al precedente.

7. In caso di accertato diritto al rimborso, richiesto a pena decadenza entro tre anni dal versamento, a fronte di una revoca di autorizzazione, non sono dovuti interessi di alcuna natura. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta. Non si procede al rimborso quando l'importo complessivamente dovuto, con riferimento ad ogni periodo d'imposizione, risulti inferiore a € 16,53.

8. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato come previsto dalla vigente normativa.

ART. 30 - RIDUZIONI

1. Le occupazioni temporanee fruiscono di riduzioni tariffarie in considerazione della loro durata ed ubicazione, come specificato all'art. 34, secondo comma del presente regolamento.

2. In caso di occupazioni temporanee di durata uguale o superiore ad un mese, nonché di occupazioni temporanee di qualunque durata per lo spettacolo viaggiante, aventi carattere ricorrente, la tariffa viene ridotta del 50% e riscossa mediante convenzione, con cui all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'occupazione il titolare dell'autorizzazione è tenuto a sottoscrivere un documento-quietanza a fronte del pagamento anticipato della somma dovuta per l'intero periodo di occupazione. Il suddetto pagamento, anche se effettuato a rate secondo le modalità di cui al precedente art. 29, non consente la restituzione, ovvero la sospensione del pagamento del canone nel caso in cui, per fatto imputabile al titolare dell'autorizzazione, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

3. Le occupazioni temporanee fruiscono altresì di riduzioni tariffarie in considerazione della loro tipologia, individuate come segue:

- 3.1. occupazioni per attività edilizia: 50%;
- 3.2. occupazioni per spettacoli viaggianti: 65%;
- 3.3. occupazioni per posteggi in concessione per il commercio su aree pubbliche di durata superiore a 60 giorni 50%;
- 3.4. occupazioni relative ai pubblici esercizi e ad attività ludiche: 75%;

- 3.5. occupazioni temporanee realizzate da associazioni e/o enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni politiche, culturali, assistenziali o del tempo libero comportanti attività di vendita, somministrazione o pubblico trattenimento 80%;
- 3.6. l'assenza di scopo di lucro deve essere dichiarata e comprovata con la presentazione dello Statuto e del bilancio dell'esercizio precedente;
- 3.7. occupazioni relative ad attività commerciali su aree private ove non ricomprese nei punti precedenti.. 50%;
- 3.8. occupazioni relative ad attività commerciali su aree pubbliche ove non ricomprese nei punti precedenti 25%;
- 3.9. occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione di cavi e condutture sotterranee destinate all'erogazione di pubblici servizi 50%.

4. In ogni caso la tariffa per le occupazioni temporanee non può essere inferiore, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a € 0,09 al metro quadrato e per ogni giorno.

5. Le riduzioni previste sono applicabili sia autonomamente che cumulativamente.

6. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3, punto 3.5, per le sole associazioni aventi la propria sede legale in Andora il canone per l'occupazione di suolo pubblico con manufatti e/o strutture ad utilizzo ripetuto ma non continuato, è conteggiato sui soli giorni di effettivo utilizzo.

ART. 31 - ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:

a) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero ad ingresso gratuito non comportanti attività di vendita o di somministrazione;

b) le occupazioni di cui al precedente punto a) anche comportanti attività di vendita o di somministrazione, organizzate dal Comune o patrocinate dallo stesso purché siano finalizzate alla realizzazione di eventi organizzati da associazioni senza scopo di lucro, culturali o sportive che abbiano la propria sede legale nel Comune di Andora;

c) commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita in base al vigente regolamento di Polizia Municipale;

d) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;

e) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;

f) le occupazioni con fiori, fioriere e piante ornamentali all'esterno dei negozi, anche effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano effettuate per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

g) le occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;

h) tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all'art. 10;

i) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, ecc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;

j) le occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;

k) le occupazioni con griglie, lucernari e vetrocementi;

l) le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile;

m) le occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico;

n) le occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade provinciali;

o) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;

p) le occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;

q) le occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi);

r) le occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;

s) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

t) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; i distributori automatici di biglietti per il trasporto pubblico; tabelle inerenti la circolazione stradale; gli orologi installati per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

u) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione sia per la fermata che per la sosta di capolinea, nonché per le infrastrutture minimali a servizio;

v) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

w) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

x) occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es.: parcheggi privati - mercati coperti -impianti pubblicitari, ecc.).

ART. 31 BIS - INCENTIVI ALLE IMPRESE

1. Sono esenti dal canone anche le occupazioni effettuate da nuove imprese nate nel periodo compreso fra l'**1.01.2012 ed il 31.12.2016**, per l'esercizio di nuove attività, per un periodo di cinque anni decorrenti dall'inizio dell'attività.

2. L'esenzione è concessa alle seguenti condizioni:

- deve trattarsi di **nuova impresa**, cioè di una impresa che nasce nel periodo dal **1.01.2012 al 31.12.2016** (data da visura Camerale) con sede operativa in Andora o l'impresa che nel periodo indicato (data da visura Camerale) apre una nuova unità locale in Andora purché con almeno un dipendente o un socio lavoratore o un collaboratore familiare. Quest'ultimo requisito deve essere comprovato da iscrizione INAIL;
- deve trattarsi di **nuova attività**, cioè di una attività non derivante da cessione o affitto d'azienda;
- l'impresa deve essere in regola con il DURC per tutto il periodo;

Le condizioni del presente comma devono sussistere tutte contemporaneamente per l'intero periodo dell'agevolazione.

3. L'agevolazione di cui al presente articolo opera per le imprese che nascono nel periodo compreso fra l'**1.01.2012 ed il 31.12.2016** e vale per cinque anni decorrenti dall'avvio dell'attività risultante da visura Camerale o da licenza d'esercizio o SCIA;

4. Qualora l'attività venga interrotta l'impresa decade dal beneficio delle esenzioni di cui al presente Regolamento dalla data di cessazione risultante agli atti del Registro delle Imprese.

5. Per ottenere l'esenzione di cui al presente articolo i contribuenti devono presentare:

1. domanda diretta all'Amministrazione comunale (o alla sua concessionaria del servizio) come da modello predisposto dall'Ufficio;
2. copia del DURC e copia denuncia INAIL, se soggetta, o "denunce salari" o "denunce cantiere" nel caso di apertura di nuova unità locale. I DURC e le denunce INAIL, o "denunce salari" o "denunce cantiere" vanno ripresentate annualmente al rinnovo delle stesse.

6. Il venir meno anche di uno solo dei requisiti del comma 2 comporta la decadenza dell'esenzione dal momento stesso in cui il requisito è venuto meno. In tali casi

si procederà al recupero del tributo dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo all'esenzione e sono applicabili le sanzioni di legge.

ART. 32 - SANZIONI

1. In caso di omesso o parziale pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% del canone dovuto.

1bis. In caso di pagamento tardivo si applicano - a far data dal 1° gennaio 2017 – le seguenti sanzioni amministrative:

- versamento effettuato entro 15 giorni dal termine stabilito: sanzione del 4%;
- versamento effettuato dopo 15 giorni e entro 60 giorni dal termine stabilito: sanzione del 10%;
- versamento effettuato dopo 60 giorni dal termine stabilito e fino alla data del ricevimento dell'accertamento per omesso pagamento: sanzione del 20%.

2. Le occupazioni di suolo pubblico prive della necessaria autorizzazione sono punite in esito a verbale di contestazione delle violazioni redatto da competente pubblico ufficiale, con una sanzione pecuniaria di importo doppio rispetto all'importo del canone che sarebbe dovuto, con un minimo di € 25,82 ove l'occupazione sia esente ai sensi dell'art. 31.

2bis. Il mancato pagamento del canone per l'autorizzazione al posteggio di cui all'art. 24, comporta la revoca dell'autorizzazione al posteggio medesimo; il titolare può tuttavia versare quanto dovuto fino alla notifica del provvedimento di revoca, così estinguendo il procedimento.

3. Per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 25 si applica la sanzione pecuniaria di cui ai commi 1 e 1 bis sull'importo del canone, a condizione che il trasgressore abbia ricevuta la comunicazione di accoglimento dell'istanza.

4. Gli importi dovuti dai trasgressori possono essere riscossi direttamente dall'incaricato di Polizia Municipale al momento della contestazione della violazione, oppure versati dai trasgressori medesimi alla tesoreria dell'Ente a mezzo di bollettino di conto corrente postale.

5. Sono fatte sempre salve eventuali ed ulteriori azioni repressive e coattive in merito a rimozioni coatte, nei casi previsti da vigenti leggi e/o regolamenti, nonché per motivi di pubblico interesse.

6. L'irrogazione di sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai due precedenti commi non pregiudica eventuali azioni repressive in merito alla comminazione di sanzioni amministrative per ulteriori violazioni al presente regolamento.

7. Gli importi dovuti a titolo di sanzione sono arrotondati all'euro superiore qualora i centesimi dovuti siano superiori a 0,49 ed all'euro inferiore qualora i centesimi dovuti siano pari o inferiori a 0,49.

CAPO II

DETERMINAZIONI DELLE TARIFFE DEL CANONE

ART. 33 - TARIFFE DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico. Per ogni mq. e per anno:

Categoria prima

Categoria seconda

Categoria terza

2. Occupazioni di qualsiasi natura di sottosuolo, soprassuolo. Per ogni mq. e per anno:

Categoria prima

Categoria seconda

Categoria terza

3. Occupazioni con passi carrabili. Per metro lineare e per anno:

Categoria prima

Categoria seconda

Categoria terza

4. Occupazioni con passi carrabili di accesso ai distributori di carburanti ubicati su area privata. Per ogni impianto e per anno:

Categoria prima

Categoria seconda

Categoria terza

5. La tariffa si applica nelle suddette misure per impianti aventi due serbatoi di capacità complessiva non superiore a 15.000 mc. In caso di capacità superiore si applica una maggiorazione di 1/5 ogni 1000 mc.

6. Occupazioni realizzate con condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e/o da aziende esercenti attività strumentali ai servizi medesimi: l'ammontare complessivo del canone dovuto è determinato ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. f) del D.Lgs 15.12.1997 n. 446.

7. La Giunta Comunale annualmente determina le tariffe sulla scorta dei criteri dettati dal presente articolo.

ART. 34 - TARIFFE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Occupazioni temporanee di suolo pubblico - Tariffa giornaliera per metro quadrato:

a) Categoria prima

b) Categoria seconda

c) Categoria terza

2. In relazione alle categorie in cui è classificato il territorio comunale ed alla durata dell'occupazione, la tariffa viene così ridotta:

a) occupazioni fino a 12 ore: 20%;

b) occupazioni oltre ai 14 giorni e fino a giorni 29: 40%;

c) occupazioni oltre ai 29 giorni, se a carattere ricorrente e con convenzione: 50%;

3. Le riduzioni di cui sopra sono autonome e cumulabili.

4. La tariffa risulta pertanto così graduata:

a) fino a 12 ore di occupazione giornaliera e fino a 14 giorni: riduzione del 20%;

b) oltre le 12 ore e fino a 24 ore di occupazione e fino a 14 giorni: tariffa intera;

c) oltre i 14 giorni e fino a 29 giorni di occupazione:

i) fino a 12 ore di occupazione giornaliera: riduzione del 20% più riduzione del 40%;

ii) oltre le 12 ore e fino a 24 ore di occupazione: riduzione del 40%;

d) Occupazioni di durata uguale o superiore al mese:

i) fino a 12 ore: riduzione del 20% più il 40% più il 50%;

ii) oltre le 12 ore e fino a 24 ore di occupazione: riduzione del 40% più il 50%;

5. Per le occupazioni effettuate in occasioni di fiere, fatta eccezione per quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50%.

6. Per le occupazioni temporanee che di fatto o di diritto si protraggono per un periodo superiore ad un anno, si applica la tariffa di cui al primo comma maggiorata del 20%.

CAPO III

PRESCRIZIONI FINALI

ART. 35 - NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa esplicito rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.

ART. 36 - NORMA TRANSITORIA

1. Le occupazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento sono soggette all'adeguamento alle nuove disposizioni entro il 31/12/2001.

2. Per le occupazioni in atto alla data di modifica dell'articolo 6 del presente regolamento i concessionari sono soggetti all'adeguamento entro tre mesi dall'entrata in vigore della nuova norma.

ART. 37 - VIGENZA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

**CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE
PUBBLICHE AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 1993 n. 566, il territorio comunale, ai fini dell'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, previo parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 4 maggio 1994 – verbale n. 442/1 – viene suddiviso nelle seguenti categorie:

Categoria prima

Categoria seconda

Categoria terza

A) Elenco delle strade, spazi ed altre aree pubbliche rientranti nella **categoria prima** :

PIAZZA	SANTA MARIA
	SANTA RITA
	DELL'INCONTRO
	DORIA
VIA	AURELIA DAL N° 41 AL N° 79
	AURELIA DAL N° 56 AL N° 200/F
	CABOTO
	CLAVESANA
	CUNEO
	DEI MILLE
	DORIA DAL N° 1 AL N° 37
	DORIA DAL N° 2 AL N° 56
	MARCO POLO DAL N° 1 AL N° 19
	MARCO POLO DAL N° 2 AL N° 20
	SANT'AMBROGIO DAL N° 1 AL N° 17
	SANT'AMBROGIO DAL N° 2 AL N° 20/A
	SAN DAMIANO DAL N° 1 AL N° 3
	SAN DAMIANO DAL N° 2 AL N° 8
	SAN LAZZARO DAL N° 1 AL N° 35
	SAN LAZZARO DAL N° 2 AL N° 24
	SAN MICHELE
	USODIMARE
	VASCO DE GAMA
	XXV APRILE
	VESPUCCI DAL N° 2 AL N° 22
VIALE	MAZZINI DAL N° 1 AL N° 7
	MAZZINI DAL N° 2 AL N° 16

ROMA

B) Elenco delle strade, spazi ed altre aree pubbliche rientranti nella **categoria seconda**:

PIAZZA	SANTA CATERINA
VIA	ANTICA ROMANA
	AURELIA DAL N° 81 AL N° 83
	CAPRERA
	CAPRI
	CARMINATI
	CAVOUR
	DELLE RIMEMBRANZE
	COLOMBO
	DANTE
	DORIA DAL N° 41 AL N° 75
	DORIA DAL N° 58 AL N° 76
	EUROPA UNITA
	FONTANA
	GENOVA
	MARCONI
	MARTIRI DELLA LIBERTA'
	MARCO POLO DAL N° 21 AL N° 51
	MARCO POLO DAL N° 22 AL N° 78
	IV NOVEMBRE
	PIANA DEL MERULA
	RATTALINO
	RISORGIMENTO
	SANT'ANGELA
	SAN DAMIANO DAL N° 5 AL N° 17
	SAN DAMIANO DAL N° 10 AL N° 14
	SAN LAZZARO DAL N° 37 AL N° 103
	SAN LAZZARO DAL N° 26 AL N° 94
	SANTA LUCIA
	SANTA MATILDE
	SARDEGNA
	TRIESTE
	VAGHI
	VESPUCCI DAL N° 24 AL N° 72
	SANT'ANTONIO
VICOLO	DELLE VIGNETTE
	SANT'ANDREA
VIALE	MAZZINI DAL N° 9 AL N° 27
	MAZZINI DAL N° 18 AL N° 40
PASSEGGIATA	DI PONENTE

C) Elenco delle strade, spazi ed altre aree pubbliche rientranti nella **categoria terza**:

LOCALITA'	BANDE DI LA'
	CANUSSI
	COLLA MICHERI
	CONFREDI
	COSTA
	COSTA D'AGOSTI
	DIVIZI
	FERRAIA
	GARASSINI
	LANFREDI
	MAGLIONI
	MARINO
	METTA
	MOLTEDO
	NEGRI
	PIAN ROSSO
	PIAZZA
	ROLLO
	SAN BERNARDO
	SAN PIETRO
	SAN ROCCO
	TIGORELLA
STRADA	CASTELLO COLLA MICHERI
	COLLA MICHERI SEMAFORO
	COMUNALE DI CONNA
	COMUNALE DI ROLLO
	CORNICE DEL CAPO
	DEL BIANCO
	DELL'ALTO
	DELLA BURA
	DELLA COLLA
	DELLA COSTA
	DELLA PINETA
	DELLE CATENE
	DELLE COLLINE
	DELLA CORNICE
	DELLE PATELLE
	DEL RINNOVO
	DI COSTA MARINA
	PIAN GRANDE
	PRAO
	PROVINCIALE ALASSIO/TESTICO

	SAN GIOVANNI ROLLO
VIA	AURELIA DAL N° 1 AL N° 39
	AURELIA DAL N° 85 AL N° 111
	AURELIA DAL N° 202 AL N° 248
	AURELIA DAL N° 2 AL N° 54/A
	ARGENTINA
	ARGINE SINISTRO
	AURORA
	BIEHLER
	BORGO ANTICO
	CAFFARO
	CARDUCCI
	CASTELLO
	CAVASSA
	CIAN DI VIA SANTA
	COSTA D'ORO
	DEL GINEPRO
	DEL LAMPIN
	DEL POGGIO
	DEL SANTO
	DELLE GINESTRE
	DELLE COLONNE
	DIVIZIA
	DON DAGNINO
	DONIZETTI
	DUOMO
	FOSCOLO
	GIOVANNI XXIII
	GUINZONI
	IMMACOLATA
	LEOPARDI
	MANTELLA
	MARCHESE DEL VASTO
	MARCHESE MAGLIONE
	MERULA
	MEZZACQUA
	MOLINERI
	ORIZZONTE
	PASCOLI
	PORCELLA
	PRIVATA MUSSO
	PUCCINI
	ROSSINI
	SANT'AMBROGIO DAL N° 17/A AL N° 41
	SANT'AMBROGIO DAL N° 22 AL N° 48
	SANT'ANTONIO

	SAN BERNARDINO
	SAN BERNARDO
	SAN DAMIANO DAL N° 19 AL N° 61
	SAN DAMIANO DAL N° 16 AL N° 64
	SAN DOMENICO
	SAN FILIPPO
	SAN GIACOMO
	SAN LAZZARO DAL N° 105 IN POI
	SAN LUIGI
	SAN MARTINO
	SANTA CATERINA
	SOPRANA
	TRINACRIA
VIALE	OLANDA
	PIEMONTE
VICOLO	DEGLI ULIVI

SOMMARIO

TITOLO I.....	1
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.....	1
CAPO I.....	1
PRINCIPI GENERALI.....	1
Art. 1 - Oggetto del regolamento	1
Art. 2 - Definizione di suolo pubblico	2
Art. 3 - Autorizzazione all'occupazione	2
Art. 4 - Occupazioni di urgenza	2
Art. 5 - Domanda di occupazione	3
Art. 6 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione.....	4
Art. 7 - Durata dell'occupazione.....	5
CAPO II	5
PRESCRIZIONI TECNICHE.....	5
Art 8 - Esecuzione di lavori e di opere	5
Art. 9 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.....	6
Art. 10 - Occupazioni occasionali.....	6
Art. 11 - Obblighi del titolare della concessione o dell'autorizzazione.....	6
Art 12 - Decadenza della concessione o dell'autorizzazione.....	7
Art. 13 - Revoca della concessione o dell'autorizzazione	7
Art. 14 - Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione	7
CAPO III.....	8
TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE	8
Art. 15 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.....	8
Art. 16 - Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette	8
Art. 17 - Occupazioni con griglie ed intercapedini.....	8
Art. 18 - Passi carrabili	9
Art. 19 - Mestieri girovaghi ed artistici	9
Art. 20 - Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie	9
Art. 21 - Parcheggi di autovetture private.....	9
Art. 22 - Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi).....	10
Art. 23 - Concessioni ed autorizzazioni per l'esercizio del commercio	10
Art. 24 - Mercati	11
Art. 25 - Fiere.....	11
Art. 26 - Distributori di carburanti	11
TITOLO II.....	12
DISCIPLINA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE.....	12
CAPO I.....	12
PRINCIPI GENERALI.....	12
Art. 27 - Istituzione del canone	12
Art. 27 bis - Riscossione	12
Art. 28 - Criteri di imposizione.....	13
Art. 29 - Versamento del canone	13
Art. 30 - Riduzioni	14
Art. 31 - Esenzioni	15

Art. 31 bis - Incentivi alle imprese.....	17
Art. 32 - Sanzioni.....	18
CAPO II.....	18
DETERMINAZIONI DELLE TARIFFE DEL CANONE.....	19
Art. 33 - Tariffe delle occupazioni permanenti.....	19
Art. 34 - Tariffe occupazioni temporanee.....	19
CAPO III.....	20
PRESCRIZIONI FINALI.....	20
Art. 35 - Norma di rinvio.....	21
Art. 36 - Norma transitoria.....	21
Art. 37 - Vigenza del regolamento.....	21
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	22
SOMMARIO.....	27